

Sentenza n. 10/2026 pubbl. il 04/06/2026

RG n. 1/2026

Repert. n. 2770/2026 del 04/06/2026

Sentenza n. cronol. 1513/2026 del 04/06/2026



TRIBUNALE DI NOLA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. ro ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ... del R.G. contenzioso vertente

TRA

), l

, come in atti rappresentato e difeso

ATTORE

E

residente

CONVENUTA

avente ad oggetto: Risarcimento danni da reato.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato , conveniva in giudizio ica al
fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non arrecatigli
quale persona offesa del reato di diffamazione per la quale la convenuta era stata condannata dal
Tribunale di Nola con sentenza n del 15.10.2018 passata in giudicato.

Era avvenuto che la convenuta, dopo aver avuto un contrasto con veterinario, in merito ad
un intervento di sterilizzazione della propria coniglietta di razza Ariete nana, accedendo al social
network Facebook, postava messaggi ad altri utenti che offendevano gravemente la reputazione del dr.

utilizzando frasi dispregiative ed accusandolo ingiustamente di aver rubato dei cuccioli di
coniglio simulando una falsa gravidanza.

Orbene, partendo dal presupposto che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il
risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse
tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno
deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza,
quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale
della vittima. Solo una volta soddisfatti dall'interessato tali oneri di allegazione e prova del danno, la sua
liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto
pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.



Sentenza n. 2026 pubbl. il 04/06/2026

RG n. 4982/2020

Repert. n. 126 del 04/06/2026

Sentenza n. cronol. 26 del 04/06/2026

A dire dell'attore la vicenda avrebbe ingenerato in lui, stimato professionista esperto di animali esotici, un profondo stato di stress, che si sarebbe ripercosso negativamente anche nei rapporti con i colleghi e con i familiari.

Orbene, dall'istruttoria espletata è emerso che il periodo negativo sarebbe durato all'incirca tre mesi e che si sarebbe trattato di un danno di carattere prevalentemente esistenziale e morale. In altri termini, la vicenda, pur non generando uno stato patologico, avrebbe causato una sofferenza interiore e difficoltà di tipo relazionale peggiorando sia pur solo temporaneamente le condizioni di vita dell'attore.

Ne consegue che, tenuto conto delle circostanze e della assente notorietà del diffamante, della gravità dell'offesa, dello spazio dato alla notizia diffamatoria, all'attore possa essere liquidato secondo equità un danno complessivo di euro 6.000,00 già rivalutata all'attualità.

A detta somma si aggiungono gli interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto (12.10.2015) e via via rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma liquidata in sentenza dalla sua pubblicazione all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

il Tribunale pronunciando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da n. unica, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta E a pagare all'attore la somma di euro 6.000,00, oltre interessi da calcolarsi come in parte motiva;
- 2) Condanna, altresì, la convenuta a a pagare in favore dell'attore le spese di lite, che sono liquidate in euro 2.800,00, di cui euro 300,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato con attribuzione in favore della Raffaele La Gatta Società Tra Professionisti S.r.l., dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Nola, il 04/06/2026

È verbale.

Il Giudice

